

PS11198 - COMPASS-POLIZZE ABBINATE*Provvedimento n. 28011***L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

NELLA SUA ADUNANZA del 27 novembre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 6 novembre 2018 e le successive integrazioni del 1° febbraio, del 12 marzo e, da ultimo, del 12 giugno 2019, con le quali le compagnie di assicurazioni MetLife Europe Dac e MetLife Europe Insurance Dac, hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 6 novembre 2018 e le successive integrazioni del 1° febbraio, del 12 marzo e, infine, del 7 giugno 2019, con le quali la società Europ Assistance Italia S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTE le proprie delibere del 10 gennaio, del 27 marzo, del 22 maggio, del 31 luglio e, infine, del 19 settembre 2019, con le quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, sono state disposte cinque distinte proroghe del termine di conclusione del procedimento¹;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. COMPASS BANCA S.p.A. (di seguito 'Compass'), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società, interamente controllata da Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., in linea con quanto previsto per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari dall'art. 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni, ha realizzato durante l'esercizio finanziario terminato il 30 giugno 2018 un fatturato pari a circa 1 miliardo di euro².

¹ Docc. nn. 63, 64 e 65, comunicazioni alle Parti del 14.01.2019; Docc. nn. 88, 89, 90, comunicazioni del 2.04.2019; Docc. nn. 104, 105 e 106, comunicazioni del 22/05/2019, Docc. nn. 126, 127 e 128, Comunicazioni del 31.07.2019; infine, Docc. nn. 139, 140 e 141, comunicazioni del 19.09.2019.

² Doc. n. 142, allegato n. 9 Bilancio al 30 giugno 2018, fornito da Compass Banca S.p.A. in allegato alle memorie conclusive.

92. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la suddetta pratica sia stata posta in essere da Compass Banca S.p.A. a decorrere almeno dal mese di gennaio 2015⁹⁶ e sia attualmente in corso.

93. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Compass Banca S.p.A. nella misura di 4.700.000 € (quattromilionisettecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità ai pareri dell'IVASS e di Banca d'Italia, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame attuata dalla società Compass Banca S.p.A., consistente nel condizionare l'erogazione dei prestiti personali alla sottoscrizione di polizze assicurative non connesse ai finanziamenti, risulta scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo, in quanto idonea a esercitare un indebito condizionamento sul consumatore medio e a falsarne in misura apprezzabile il comportamento economico in relazione ai prodotti offerti dal professionista;

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalle società MetLife Europe Dac e MetLife Europe Insurance Dac, e dalla società Europ Assistance Italia S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di MetLife Europe Dac e MetLife Europe Insurance Dac, ed Europ Assistance Italia S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare le infrazioni nei riguardi delle società MetLife Europe Dac, MetLife Europe Insurance Dac ed Europ Assistance Italia S.p.A.;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, *sub* lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Compass Banca S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Compass Banca S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.700.000 € (quattromilionisettecentomila) euro;

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a);

d) riguardo alla pratica descritta al punto II, *sub* lettera B), del presente provvedimento, di rendere obbligatori, nei confronti della compagnia di assicurazioni Europ Assistance Italia S.p.A., nonché delle società MetLife Europe Dac e MetLife Europe Insurance Dac, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni come da ultimo proposti, rispettivamente, in data 7 e 12 giugno 2019, e descritti nelle dichiarazioni allegate al presente provvedimento;

⁹⁶ Doc. 35, memoria difensiva del 22 ottobre 2018, all. 5, Reclami, documentazione, reclamo n. 40584.

e) di chiudere il procedimento senza accertare le infrazioni contestate alle società MetLife Europe Dac, MetLife Europe Insurance Dac ed Europ Assistance Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

f) che le società MetLife Europe Dac, MetLife Europe Insurance Dac ed Europ Assistance Italia S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informino l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio nei confronti di Met Life Europe dac, Met Life Europe Insurance dac ed Europ Assistance Italia S.p.A., laddove:

- a) le società non diano attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

La sanzione amministrativa irrogata alla società Compass Banca S.p.A. deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Compass Banca S.p.A., comunicato alle società MetLife Europe Dac, MetLife Europe Insurance Dac ed Europ Assistance Italia S.p.A e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000

euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione/comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Studio Bortoletto & Partners